

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro

(DINI)

dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184,
recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei
centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di
Napoli, nonchè differimento dell'applicazione dell'articolo 10
del nuovo codice della strada, concernente i trasporti
eccezionali

Già stampato n. 2600 della XII legislatura

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame muove dalla necessità di provvedere al recupero di quei fabbricati che a causa dello stato di degrado in cui versano costituiscono un pericolo per l'igiene e la sanità locale.

A tal fine, l'articolo 1, comma 1, prevede l'individuazione da parte del sindaco, con propria ordinanza, degli edifici da recuperare.

L'ordinanza equivale a dichiarazione di necessità ed urgenza delle opere.

Il recupero può essere attuato, ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dai proprietari singoli o riuniti in consorzi o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi tra i primi e i secondi, nonchè dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi; nei casi espressamente previsti dalla lettera *b*) del comma quinto dello stesso articolo 28, inoltre, il recupero può essere attuato dai comuni, direttamente o mediante apposite convenzioni con i soggetti summenzionati.

Il comma 2 disciplina le modalità di approvazione dei progetti presentati dai proprietari degli edifici da recuperare, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, e di restauro e risanamento conservativo.

Tali progetti, entro quindici giorni dalla presentazione, vengono trasmessi dal sindaco alla commissione edilizia, integrata dai rappresentanti delle autorità competenti, che esprime il proprio parere entro trenta giorni.

La decisione relativa all'approvazione del progetto viene presa dal sindaco nei succes-

sivi quindici giorni (articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247).

Il comma 3 prevede che il canone degli alloggi recuperati direttamente dai comuni e l'assegnazione degli stessi siano determinati con regolamento approvato con delibera del consiglio comunale.

Tale norma consente di salvaguardare le priorità e le esigenze locali.

In ogni caso, le famiglie residenti negli alloggi precedentemente all'intervento di recupero hanno priorità, a parità di condizioni, nell'assegnazione degli alloggi stessi.

L'articolo 2 prende in considerazione in particolare la realtà di Napoli, dove, a distanza di oltre quindici anni dal sisma del novembre 1980 che interessò l'Italia meridionale causando gravi danni alle strutture ed agli edifici della città, alcuni problemi restano ancora insoluti.

Nel centro storico vi sono tuttora fabbricati sorretti da ponteggi che causano pericoli per l'igiene e la sicurezza pubblica oltre a costituire un notevole intralcio per il traffico.

In particolare le somme stanziare per l'intervento nel centro storico del comune di Napoli sono pari a lire 25 miliardi secondo quanto stabilito dalla delibera n. 902 del 2 settembre 1993, del Commissario straordinario per il terremoto del 1980.

L'articolo 3 dispone il differimento del termine per l'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada.

L'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed i relativi articoli del regolamento di attuazione, all'atto della loro entrata in vigore il 1° gennaio 1993, hanno ingenerato difficoltà di applicazione e di interpretazione. Pertanto con il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 82, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è stata rinviata l'entrata in vigore del suddetto articolo al 1° gennaio 1994, in attesa di una revisione delle norme del codice e del regolamento.

Con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono state apportate, ai sensi dell'articolo 5 della legge di delega n. 190 del 1991, correzioni ed integrazioni al testo del nuovo codice della strada, ivi compreso l'articolo 10.

Successivamente alla revisione del codice si è proceduto alle correzioni ed integrazioni del regolamento di attuazione; in particolare degli articoli di esecuzione del citato articolo 10, eliminando le difficoltà di applicazione e di interpretazione che avevano determinato il differimento dell'en-

trata in vigore dello stesso. In attesa di tale revisione si è resa necessaria l'adozione di numerosi provvedimenti di differimento dei termini, l'ultimo dei quali ha fissato la data di entrata in vigore della nuova normativa al 31 gennaio 1996.

Purtroppo a tutt'oggi, nonostante l'acquisizione dei pareri favorevoli del Consiglio di Stato e dell'Unione europea, non è stato possibile procedere alla approvazione delle suddette modifiche regolamentari, rendendosi pertanto necessario procedere ad un ulteriore differimento dell'entrata in vigore del già citato articolo 10.

Il decreto corrisponde altresì alla richiesta avanzata dalla Commissione di merito del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45.

Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.

Disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, nonché per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente l'applicazione della normativa prevista dal nuovo codice della strada in materia di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine del recupero edilizio il sindaco con propria ordinanza, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

3. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recu-

perati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

Articolo 2.

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Articolo 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1996. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 1.».

Articolo 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 7 aprile 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996.

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI - BARATTA - CARVALE - CORONAS

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

